

Prot. n. 2819/2023

Roma, 23 novembre 2023

Circolare\* 71/2023

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP  
e, p.c. ai Presidenti delle Commissioni di albo nazionali  
ai Componenti del Comitato centrale

**Oggetto: Gruppi di lavoro per l'inclusione (GLO). Chiarimenti per la corretta applicazione del comma 10 dell'art. 15 della [legge n. 104/1992](#).**

Gentili Presidenti

nei mesi scorsi<sup>1</sup>, con il supporto del legale di riferimento di questa Federazione nazionale, sono state intraprese alcune iniziative volte ad approfondire il tema della partecipazione delle figure professionali sanitarie afferenti alla nostra Federazione nazionale ai Gruppi di lavoro operativo (GLO) per l'inclusione scolastica di cui al comma 10<sup>2</sup> dell'art. 15 della [legge n. 104/1992](#), prefigurando l'opportunità di fornire i seguenti chiarimenti.

Il predetto comma 10 dell'art. 15 della [legge n. 104/1992](#):

- a) individua, quali componenti dei costituiti GLO per l'inclusione scolastica dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità, oltre al team dei **docenti** contitolari o al consiglio di classe, i **genitori** della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale;
- b) prevede la partecipazione delle **figure professionali specifiche**, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità, nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare;

---

<sup>1</sup> Su iniziativa della Commissione di albo nazionale dei Logopedisti, con il supporto delle Commissioni di albo nazionale degli Assistenti sanitari, dei Dietisti, degli Educatori professionali, degli Ortottisti, dei Tecnici audiometristi, dei Tecnici audioprotesisti, dei Tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, dei Tecnici della riabilitazione psichiatrica, dei Terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

<sup>2</sup> "Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica **sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica**. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, **delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare**. Ai componenti del Gruppo di lavoro operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Dall'attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale".

- c) precisa che **“ai componenti del Gruppo di lavoro operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento”**.  
*Dall’attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale”*.

Con tali previsioni, il Legislatore, da un lato, contempla la partecipazione ai gruppi di lavoro delle figure professionali specifiche esterne all’istituzione scolastica onde assicurare la migliore proficuità delle attività, dall’altro lato stabilisce che ciò avvenga senza comportare un aumento, a carico dell’istituzione scolastica, degli oneri inerenti alle risorse umane e strumentali predefiniti in sede ministeriale.

Dinanzi a tale nitido quadro legislativo nazionale, relativamente al menzionato art. 15, le linee guida precedentemente diramate sul tema (Allegato B al [decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020](#)) introducevano un discutibilissimo vincolo secondo cui lo specialista privato esterno non poteva essere retribuito dalla famiglia dell’alunno, sicché tale professionista sarebbe stato abilitato a partecipare ai lavori soltanto a titolo gratuito.

Tale prassi suggerita in dette precedenti linee guida risultava del tutto in contrasto con le previsioni di legge surrichiamate<sup>3</sup>.

Su questo tema è di recente intervenuto il Ministero dell’istruzione e del merito che con il [decreto interministeriale, n. 153 del 1° agosto 2023](#) recante *“Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182”* ha predisposto, in particolare l’[allegato B](#), contenente le *“Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell’accertamento di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assegnazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7 del DLgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche”*, nel quale, **circa la composizione del GLO risulta eliminata la pregressa proposizione: “Uno specialista privato può essere individuato quale partecipante del GLO solo se dichiara di non essere retribuito dalla famiglia e la sua partecipazione ha valore consultivo e non decisionale”**, che era stata, appunto, in precedenza, il presupposto per la prassi che si andava a contestare.

Pertanto, alla luce di quanto emerso dal lavoro di approfondimento, chiarito che, in ogni caso, qualsiasi linea guida è *recessiva* rispetto a previsioni di legge chiare e autosufficienti, è di tutta evidenza che ciascuna istituzione scolastica, alla luce del sopraggiunto allegato B di cui al [decreto interministeriale, n. 153 del 1° agosto 2023](#), nel predisporre la partecipazione ai GLO di cui in oggetto dei *soggetti esterni*, **si asterrà dall’imporre il carattere gratuito di tale apporto**, restando l’ambito della tariffazione delle prestazioni libero-professionali di che trattasi demandato alla libera relazione e negoziazione tra il professionista e la famiglia dell’alunno, nella cornice delle norme giuridiche e deontologiche che regolano l’attività di ciascuna figura di operatore della salute interessata, ivi compresa la legislazione recentemente sopravvenuta in materia di equo compenso delle attività professionali regolamentate.

---


<sup>3</sup> In tal modo, sostenendo un’erronea interpretazione della summenzionata previsione legislativa, che introduce addirittura una insanabile contraddizione; se, infatti, la premessa è che ciascun operatore iscritto agli albi presso gli Ordini TSRM e PSTRP sia una *figura professionale* (escludendo, quindi, supporti di altro tipo legati a relazioni familiari o amicali), di certo allora nel caso di specie si ha una prestazione di lavoro autonomo retribuita, in forza di un rapporto di presa in carico tra professionista privato esterno e famiglia. Ciò non può che corroborare una logica e una operatività di tipo professionale, che implica normalmente l’aspetto retributivo. Sarebbe, del resto, contrario alla stessa Costituzione imporre l’effettuazione di un’attività professionale in forma gratuita ogni qual volta si istituiscano detti gruppi di lavoro, al cospetto di quanto sancito dall’art. 36 della Costituzione.

Si chiede a ciascun Ordine territorialmente competente, di informare gli iscritti delle professioni coinvolte nella partecipazione ai GLO, affinché sia chiara la **sussistenza dei loro diritti in relazione alle prestazioni professionali necessarie**, dando capillare diffusione dei contenuti della presente, nonché fornendo, laddove necessario, pieno supporto nell'interlocazione con le istituzioni scolastiche.

Cordiali saluti.

**Il Coordinatore AGML**

Antonio Di Lascio



**Il Componente del Cc con delega AGML**

Alessandro Beux




**Il Coordinatore del Gdl  
libera professione**

Marco Montes



**Il Componente del Cc con delega  
alla libera professione ed  
alla cassa previdenziale**

Vincenzo Di Salvatore



**La Presidente**

Teresa Calandra



---

\* La circolare - così come le precedenti - è rivolta ai soli soggetti destinatari, salvo diversa ed esplicita indicazione. Eventuali divulgazioni devono essere previamente autorizzate dalla scrivente Federazione nazionale.

### Quadro sinottico linee guida

Linee guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del Dlgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche

Riferimento bibliografico: Ministero dell'Istruzione e del merito, [Modelli PEI, linee guida e norme](#) (ultimo accesso 16/11/2023)

<p>Testo precedente <a href="#">Allegato B</a> con <a href="#">decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020</a> [Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze]</p>	<p>Testo attualmente vigente <a href="#">Allegato B</a> con <a href="#">decreto interministeriale n. 153 del 1° agosto 2023</a> [Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze]</p>
<p>Pag. 8, dal paragrafo "Composizione del GLO"</p>	<p>Pag. 9, dal paragrafo "Composizione del GLO"</p>
<p>Tra le figure esterne al contesto scolastico, possono prendere parte al GLO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- specialisti e terapisti dell'ASL;</li> <li>- specialisti e terapisti privati segnalati dalla famiglia;</li> <li>- operatori/operatrici dell'Ente Locale, soprattutto se è attivo un Progetto Individuale;</li> <li>- componenti del GIT.</li> </ul> <p>Prima di nominare i soggetti esterni, il Dirigente scolastico acquisisce la loro disponibilità ad accettare l'incarico e l'impegno a rispettare la riservatezza necessaria.</p> <p>La famiglia è tenuta a presentare gli specialisti privati e ad autorizzarli a partecipare agli incontri, nonché a mantenere riservati i dati sensibili, nel rispetto delle norme sulla privacy.</p> <p><b>Uno specialista privato può essere individuato quale partecipante del GLO solo se dichiara di non essere retribuito dalla famiglia e la sua partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.</b></p> <p>Ad ogni incontro del GLO vengono convocati tutti coloro che hanno diritto a parteciparvi.</p> <p>La composizione del GLO è riportata nella relativa tabella, nella parte introduttiva del modello di PEI, indicando, oltre al nome e cognome, a quale titolo partecipa ai lavori (insegnante della classe, genitore, assistente per l'autonomia e la comunicazione, specialista dell'UVM dell'ASL, terapeuta privato, ecc.).</p>	<p>Tra le figure esterne al contesto scolastico, possono prendere parte al GLO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– specialisti e terapisti dell'ASL;</li> <li>– specialisti e terapisti privati segnalati dalla famiglia;</li> <li>– operatori/operatrici dell'Ente Locale, soprattutto se è attivo un Progetto Individuale;</li> <li>– componenti del GIT.</li> </ul> <p>Prima di nominare i soggetti esterni, il Dirigente scolastico acquisisce la loro disponibilità ad accettare l'incarico e l'impegno a rispettare la riservatezza necessaria.</p> <p>La famiglia è tenuta a presentare gli specialisti privati e ad autorizzarli a partecipare agli incontri, nonché a mantenere riservati i dati sensibili, nel rispetto delle norme sulla privacy.</p> <p>Ad ogni incontro del GLO vengono convocati tutti coloro che hanno diritto a parteciparvi.</p> <p>La composizione del GLO è riportata nella relativa tabella, nella parte introduttiva del modello di PEI, indicando, oltre al nome e cognome, a quale titolo partecipa ai lavori (insegnante della classe, genitore, assistente per l'autonomia e la comunicazione, specialista dell'UVM dell'ASL, terapeuta privato, ecc.).</p>

La composizione del GLO può essere integrata o modificata anche durante l'anno scolastico, con analoghe procedure, riportando le variazioni nell'apposito riquadro.

Su invito formale del Dirigente scolastico e - in caso di privati esterni alla scuola - acquisita l'autorizzazione dei genitori per la privacy, possono partecipare ai singoli incontri del GLO, per tutta la durata o limitatamente ad alcuni punti all'ordine del giorno, anche altre persone il cui supporto viene ritenuto utile ai lavori del gruppo.

La composizione del GLO può essere integrata o modificata anche durante l'anno scolastico, con analoghe procedure, riportando le variazioni nell'apposito riquadro.

Su invito formale del Dirigente scolastico e - in caso di privati esterni alla scuola - acquisita l'autorizzazione dei genitori per la privacy, possono partecipare ai singoli incontri del GLO, per tutta la durata o limitatamente ad alcuni punti all'ordine del giorno, anche altre persone il cui supporto viene ritenuto utile ai lavori del gruppo.